



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

(Ex Provincia di Messina)

Ufficio Comunale di Protezione Civile

Via Vittorio Emanuele, snc - 98060 MONTAGNAREALE - ☎ 0941-315252 - ☎ 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

WEB: www.comunedimontagnareale.it e-mail- sindaco@comunedimontagnareale.it

ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 22/05/2017

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI ANNO 2017

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge n° 225 e del 24/02/1992 e ss.mm.ii.

Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni apprezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della città urbana, comporta un proliferare di vegetazione e di sterpaglie che, con le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendio;

Preso atto dei gravi incendi verificatesi durante le scorse stagioni estive e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio Comunale;

Richiamati:

- ↓ la Legge 24 febbraio 1992, n° 225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;
- ↓ il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997 n° 59 e ss.mm.ii che fra le attività di protezione civile comprende la lotta agli incendi boschivi;

Visti:

- ↓ la Legge Regionale 31 agosto 1998, n° 14 che dispone le norme in materia di protezione civile;
- ↓ la Legge Regionale 6 aprile 1996 n° 16 che:
 - all'art. 33, prevede che l'attività Regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone;
 - all'art. 42, vengono individuate aziende, Enti e società che sono tenuti a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine, le scarpate delle vie di comunicazioni di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate;
- ↓ la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- ↓ il D.lvo n° 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- ↓ il D.lvo n° 139 del 8/03/2006 titolo III in materia di Prevenzione Incendi;
- ↓ il D.lvo 152 del 3/4/2006 art. 255 "Norme in materia ambientale";
- ↓ la L.R. del 14/04/2006 n° 14 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 6 aprile n° 16 " Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A"

- ✚ l' o.p.c.m. del 28 agosto 2007, n° 3606 *“Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione d’incendi e fenomeni di combustione”* all’art. 1, comma 5, prevede che i Sindaci dei comuni interessati dalla presente Ordinanza, assicurino il rispetto delle norme per ridurre l’incendiabilità dei campi e di boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l’esportazione dei residui colturali;
- ✚ la Circolare Regione Sicilia- Presidenza Dipartimento di Protezione Civile del 14 gennaio 2008 prot. 1722, avente per oggetto: *“Attività Comunali ed Intercomunali di Protezione Civile- impiego del volontariato- indirizzi regionali- art. 108 del D.lvo 31 marzo 1998, n° 112”*;
- ✚ l’art. 29 del codice della strada;
- ✚ la direttiva n° 2008/98/CE recepita dal D.lvo n° 205 del 3/12.2010, ed in particolare l’art. 13 comma f che stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto *“... Paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né tantomeno in pericolo la salute umana”*;
- ✚ l’art. 3, comma 1, della Legge 6 febbraio 2014, n° 6 che introduce l’art. 256-bis nel D.lvo 3 aprile 2006, n° 152
- ✚ le ulteriori Leggi Nazionali e Regionali in materia;
- ✚ gli artt. 423,423 bis, 449 e 650 e 652 del c.p.;

Considerato:

- ✚ che con l’entrata in vigore del Dlvo 3 dicembre 2010, n° 205 è stato modificato il D.lvo 3 aprile 2006 n° 152, riordinando la materia ambientale con il precipuo compito di tutelare l’ambiente e la salute umana;
- ✚ che l’art. 14, comma 8 della L.11/08/2014 n° 116 introduce, all’art. 182 del D.lvo 3 aprile 2006, n° 152 l’art. 6-bis il quale considera normali pratiche agricole il raggruppamento e bruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco delle stesse. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, che ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 all’art. 34 della L.R. n° 16/96 e dell’art. 3, comma 3, lett.c) della Legge 21 novembre 2000, n° 353, viene fissato nel periodo dal **15 giugno al 15 ottobre di ogni anno**, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è vietata;

Ritenuto di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

ORDINA

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all’agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere, ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio mantenendo, soprattutto per l’intero periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

Nei terreni ricadenti all’esterno della perimetrazione del centro urbano aventi una estensione superiore a mq 3.000 (tremila), qualora la forma e le dimensioni del lotto lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell’intera area, la realizzazione di viali parafuoco di larghezza di almeno metri 6,00 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe, da estendere a metri 10,00 (dieci) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc) e dai confini in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt. 3, 00 (tre), di fabbricati posti a distanza inferiore a mt. 5,00 (cinque) ed in presenza di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili. In ogni caso i viali parafuoco come sopra definiti devono garantire una assoluta efficacia contro eventuali incendi radenti.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro il termine perentorio del 20 giugno 2017.

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d’incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili ed immobili per l’inosservanza della presente Ordinanza.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura predetta, dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta o lasciati in piccoli cumuli ciascuno non superiore ad un terzo di metro stero per i processi di naturale

biodegradabilità. I residui di pulitura delle coltivazioni agricole e forestali non possono assolutamente essere bruciati sul campo, in quanto a norma del Decreto Legislativo del 3 dicembre 2010, n° 205 configurano il reato di smaltimento illecito di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art. 256 comma 1 del D.lvo 3 aprile 2006, n° 152. Qualora le piante fossero ammalate (con dimostrata patologia e con certificazione fitopatologia) è consentito distruggerle, all'interno della proprietà previa autorizzazione del distaccamento forestale competente, nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 solo se la zona sarà stata arata per un raggio di almeno 10,00 (dieci) metri dal punto in cui si procederà alla bruciatura dei predetti residui, vigilando in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando idonee misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare ogni eventuale espansione del fuoco. Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi coltivati prontamente e contestualmente sul suolo agricolo, perimetrale dei campi interessati, una fascia protettiva sgombera da ogni residuo di vegetazione per la larghezza continua di almeno dieci metri, tale da assicurare che in caso d'eventuale incendio il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti di prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n° 353 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di in edificabilità etc...) ed alle sanzioni penali di cui all'art. 11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio;

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO ACCENDERE FUOCHI DAL 20 GIUGNO AL 20 OTTOBRE;

Ai fini della prevenzione, tutti i cittadini sono invitati a segnalare celermente al comando di Polizia Municipale i rischi e le inadempienze riscontrate. Le segnalazioni dovranno essere corredate delle informazioni necessarie all'individuazione del sito (indirizzo, proprietà e identificativi catastali). In caso di inosservanza della presente ordinanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, agire d'ufficio ed in danno ai trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica. I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza. Le violazioni della presente Ordinanza, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, **SARANNO SANZIONATI PENALMENTE** (ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del CODICE PENALE) e sia amministrativamente con importo pecunario da € 51,00 (EURO CINQUANTUNO/00) a € 258,00 (EURO DUECENTOCINQUANTOTTO/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (ai sensi dell'art. 40 comma 3 Legge Regionale 6 aprile 1996, n° 16).

Nel caso, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

E' fatto DIVIETO nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre, salvo diverse disposizioni a emanare con apposita Ordinanza Sindacale, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali ricadenti sul territorio Comunale:

- ↓ di accendere fuochi far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- ↓ di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o braci;
- ↓ di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- ↓ di usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- ↓ non fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco d'incendio;
- ↓ di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio.

RICORDA

CHE AD OGNI CITTADINO INCOMBE L'OBLIGO DI PRESTARE LA PROPRIA OPERA IN OCCASIONE DEL VERIFICARSI DI UN INCENDIO NELLE CAMPAGNE, NEI BOSCHI O NELLE ZONE URBANE O PERIFERICHE.

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di un incendio che interessi o minaccia l'incolumità, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- *Corpo Forestale della Regione Siciliana tel 1515;*
- *Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel 1515;*
- *Arma dei Carabinieri tel 112;*
- *Polizia di Stato tel 113;*
- *Comando di Polizia Municipale e Responsabile Protezione Civile Comunale tel 0941/315252*

DISPONE

- ☛ Che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio Comunale, ed inserita nel sito Ufficiale del Comune all'indirizzo web: www.comunedimontagnareale.it
- ☛ Le forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- ☛ La presente Ordinanza viene trasmessa :
 - Alla Prefettura di Messina;
 - Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina;
 - All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della Provincia di Messina sez di Patti;
 - Al Dipartimento Protezione Civile di Messina;
 - Alla Città Metropolitana di Messina;

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c. 4 Legge 241/90 e della Legge 1034/71, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla data della pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in via alternativa, entro 10 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale



Il Sindaco
Dott. Ing. Anna Sifati